



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 82/2010/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Gianfranco BATTELLI	Presidente f.f.
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter BERRUTI	Referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Referendario relatore

nella Camera di consiglio del 24 novembre 2010

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle

funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la delibera n. 9/AUT/2010 del 16 aprile 2010 della Sezione delle Autonomie, inerente le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2010 e questionari allegati;

Vista la deliberazione n. 59 del 15 dicembre 2009, con la quale è stata programmata l'attività di controllo per l'anno 2010;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza n. 32/2010 del Presidente della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la quale si stabilisce di procedere alla deliberazione della presente pronuncia in Camera di Consiglio convocata in data odierna;

Udito il Referendario Relatore Dott.ssa Alessandra Olessina;

PREMESSO IN FATTO

Dall'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione del Comune di Volpiano (TO) è emerso che l'Ente ha concluso un'operazione di leasing immobiliare in costruendo finalizzata all'intervento di completamento di una pista di atletica presso il campo sportivo.

A seguito di specifica richiesta istruttoria, il Comune, con nota prot. 24413 del 7 ottobre 2010, in relazione alla richiesta di chiarimenti in merito alla previsione di procedere, nel corso del 2010, alla realizzazione di opere mediante lo strumento del leasing immobiliare in costruendo, ha inviato la seguente documentazione:

- Deliberazione G.C. n. 130 del 24 giugno 2010, con cui è stato approvato il progetto preliminare per l'intervento di completamento della pista di atletica, e relativi allegati;
- Determinazione a contrarre n. 425 del 30 luglio 2010 del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, avente ad oggetto il ricorso al leasing in costruendo per la realizzazione dell'intervento di completamento della pista di atletica, e relativi allegati;

- Determinazione n. 509 del 30 settembre 2010 del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, avente ad oggetto l'approvazione del verbale di aggiudicazione e l'affidamento dell'appalto per il leasing in costruendo per la realizzazione dell'intervento di completamento della pista di atletica, e relativi allegati.

Con successiva nota prot. n. 27883 del 15 novembre 2010, trasmessa dal Responsabile dei Servizi finanziari, a firma del Sindaco, del Responsabile del Servizio LL.PP. e patrimonio e con il visto del Revisore Unico dei conti, sono state ulteriormente esplicitate le motivazioni della scelta dell'Amministrazione comunale di utilizzare lo strumento del leasing immobiliare in costruendo. Più precisamente, è stato messo in evidenza che l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di realizzare la pista di atletica in questione al fine di soddisfare le numerose richieste degli utenti interessati appartenenti alla fascia di popolazione giovanile; ed inoltre che le opere di completamento della pista di atletica, già da tempo previste nel programma delle opere pubbliche, hanno subito continui slittamenti nel tempo, con pericolo di deterioramento delle opere già realizzate, salvo continui ed onerosi interventi di manutenzione ordinaria. Con riferimento agli oneri finanziari derivanti dal leasing a carico dell'Ente, nella medesima nota si legge che "si può ragionevolmente sostenere che questa Amministrazione sarebbe in grado di far fronte ad un'eventuale maggior spesa nell'ambito delle risorse correnti di bilancio, senza pregiudicare i futuri equilibri (utilizzo del fondo di riserva)".

Considerato il contraddittorio svolto con l'Ente e le risultanze dell'attività istruttoria, il Magistrato Istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dal comma 168 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha delineato una nuova modalità di corretta gestione della finanza pubblica, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti.

Proseguendo in un disegno legislativo avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione con la Legge 5 giugno 2003, n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni Regionali di controllo della Magistratura contabile di garanti della corretta

gestione delle risorse pubbliche, nell'interesse, contemporaneamente, dei singoli enti territoriali e della Comunità che compone la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla nota sentenza 27 gennaio 1995, n. 29), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo.

La verifica affidata alla Corte dei conti non è invasiva dell'autonomia degli Enti, ma, nel solco della funzione collaborativa della funzione di controllo, è diretta, nell'interesse del singolo Ente e della Comunità nazionale, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni più opportune, sia nell'interesse dell'Ente amministrato che della più vasta Comunità cui l'Ente appartiene.

Nel caso specifico, la circostanza che l'operazione di leasing immobiliare in costruendo sia già stata deliberata non esime questa Sezione di Controllo dall'analisi della stessa, al fine di segnalare all'Amministrazione comunale eventuali criticità, così che quest'ultima possa adottare misure correttive, ove possibili, e, comunque, tener conto dei rilievi nell'ambito delle attività future.

I principi della giurisprudenza contabile sul leasing immobiliare in costruendo

Come noto, il cosiddetto "leasing immobiliare in costruendo", introdotto dalla Legge n. 296/2006, è attualmente disciplinato dall'art. 3, comma 15 bis e dall'art. 160 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Si richiamano, qui di seguito, i principi elaborati da questa Corte in materia di utilizzo del leasing immobiliare in costruendo da parte delle Amministrazioni pubbliche (cfr., *ex ceteris*, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 1139/2009/PRSE¹):

1) il leasing immobiliare in costruendo è il contratto con il quale un ente pubblico demanda ad un soggetto terzo la costruzione, l'ampliamento od il completamento di un'opera pubblica e, contestualmente, procede alla sua locazione finanziaria per un determinato periodo di tempo ad un canone prefissato, riservandosi, al termine del periodo contrattuale, l'opzione di acquisto definitivo del bene, ad un prezzo prefissato;

¹ Con specifico riferimento al sale and lease back, si segnalano: Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 87/PAR/2010 e Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 953/2010/PAR

2) la disciplina contenuta negli artt. 3, co. 15 bis e 160 bis del D.lgs. 13 aprile 2006, n. 163 riguarda unicamente ed esclusivamente le modalità contrattuali che debbono essere seguite dagli enti pubblici che intendono avvalersi di questo strumento per la realizzazione di un'opera pubblica e non esaurisce gli obblighi e le verifiche che, in concreto, devono compiere le Amministrazioni prima di ricorrere al leasing immobiliare in costruendo;

3) la natura, la struttura e la tipologia del contratto di locazione finanziaria concluso dagli enti pubblici sono gli stessi di quello concluso dagli altri soggetti che operano all'interno dell'ordinamento, fatte salve le modalità procedurali contenute nei citati artt. 3, co. 15 bis e 160 bis del Codice dei contratti pubblici e l'osservanza dei vincoli di finanza pubblica;

4) caratteristica essenziale e strutturale del contratto di leasing è la possibilità, concessa al locatario –nel caso di specie, l'Amministrazione pubblica– di avere un diritto di opzione, esercitabile al termine della locazione, che consente il riscatto e l'acquisto a titolo definitivo del bene, ad un prezzo prefissato. Si tratta di un diritto e non di un obbligo di riscatto. L'assenza del diritto di opzione, così come la presenza di clausole, che, di fatto, comportino il riscatto obbligatorio, fanno venire meno l'essenza stessa del contratto di leasing immobiliare in costruendo;

5) il bene concesso in locazione finanziaria all'Amministrazione pubblica deve essere suscettibile di formare oggetto di proprietà privata, poiché il locatore è proprietario del bene sino all'eventuale opzione di riscatto da parte dell'Amministrazione pubblica; il locatore, in caso di mancato riscatto, conserva, anche dopo il periodo di locazione, la proprietà del bene. Conseguentemente, non possono costituire oggetto del contratto beni rientranti nel demanio pubblico necessario ovvero facenti parte del patrimonio indisponibile delle Amministrazioni pubbliche, in quanto non commerciabili;

6) l'area sulla quale deve essere realizzata l'opera pubblica mediante questo contratto, in linea di principio, non potrebbe essere di proprietà dell'Ente pubblico ma deve essere acquisita dal locatario che è proprietario del bene a tutti gli effetti sino all'eventuale esercizio del diritto di opzione da parte dell'Amministrazione.

Tuttavia, potrebbe ammettersi la concessione di un diritto di superficie da parte dell'Ente pubblico al soggetto che procederà alla realizzazione dell'opera pubblica nell'ambito del

contratto di locazione finanziaria, purché il diritto reale sia concesso per un periodo considerevolmente più lungo di quello previsto per il contratto di locazione finanziaria, cosicché, nel momento in cui spira il termine del contratto di leasing, il bene conservi un'apprezzabile valore di mercato che, al contrario, verrebbe meno ove vi fosse coincidenza tra scadenza del contratto di locazione finanziaria e diritto di superficie. Infatti, in quest'ultimo caso, nel momento in cui venga a cessare il diritto di superficie, l'Ente pubblico acquisterebbe la piena proprietà dell'opera realizzata ai sensi degli artt. 934 e 952 e ss. c.c. e quindi indipendentemente dall'esercizio del diritto di opzione e, addirittura, anche nel caso in cui non intendesse esercitare l'opzione;

7) la scelta dello strumento da utilizzare per la costruzione di un'opera pubblica deve essere compiuta dall'Ente pubblico valutando in concreto le diverse possibilità di realizzazione e finanziamento, in base ai parametri dell'efficienza, efficacia ed economicità che devono presiedere allo svolgimento dell'azione amministrativa. Pertanto, la scelta di ricorrere al leasing immobiliare in costruendo può essere effettuata, unicamente ed esclusivamente, se è più vantaggiosa sia dal punto di vista finanziario che economico, rispetto alle altre modalità in astratto utilizzabili, ivi compreso il ricorso ad indebitamento. A quest'ultimo riguardo, l'Ente pubblico deve valutare attentamente i costi del ricorso ad indebitamento rispetto a quelli inerenti il ricorso al leasing immobiliare e, ove questi ultimi siano superiori, l'Ente, anche al fine di evitare un possibile danno, potrà adottare questo strumento contrattuale unicamente ove altri vantaggi, analiticamente e specificamente individuati, siano superiori ai maggiori costi, comportando un vantaggio complessivo per l'Ente. La valutazione deve essere compiuta non solo sulla base degli interessi che devono essere corrisposti per l'impegno finanziario del mutuante ovvero del finanziatore dell'opera, ma anche in relazione a tutti i costi, direttamente o indirettamente, collegati all'intervento, a seconda della modalità contrattuale prescelta;

8) l'utilizzo del leasing immobiliare implica che, per il periodo contrattuale, l'ente vincoli e destini in via continuativa una parte delle risorse disponibili per pagare i canoni di locazione. Si tratta di un vincolo che, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, è assimilabile al debito ove i rischi inerenti l'esecuzione dell'opera e quelli relativi alla sua gestione ricadano sull'Amministrazione. Analogamente, se l'opera è costruita su un terreno di proprietà dell'Ente

pubblico (anche per il tramite dell'utilizzazione del diritto di superficie concesso al soggetto che procederà alla realizzazione dell'opera, per un periodo corrispondente a quello della durata della locazione finanziaria) o se il contratto prevede clausole che, di fatto, configurano un riscatto obbligato in capo all'Amministrazione, l'ammontare dei canoni che annualmente l'Ente deve pagare è assimilabile al debito ai fini della verifica dei parametri che in materia di debito gli Enti pubblici sono tenuti ad osservare;

9) lo strumento contrattuale del leasing immobiliare non può essere utilizzato per eludere vincoli di finanza pubblica che l'Ente è tenuto ad osservare. Ove non sia stato rispettato il Patto di stabilità interno, nell'esercizio successivo il Comune o la Provincia non può finanziare investimenti ricorrendo all'indebitamento e, viste le caratteristiche del contratto come sopra delineate, non può ricorrere al leasing immobiliare in costruendo per addivenire alla realizzazione delle opere pubbliche. Analogamente, ove l'Ente, per altre ragioni, non possa ricorrere al debito per finanziare gli investimenti, esso non può utilizzare, con finalità elusiva, il contratto in questione;

10) in conclusione, ove le parti concludano un contratto che non presenta le caratteristiche proprie del leasing immobiliare in costruendo quali delineate sopra, si è in presenza di un contratto atipico, nel quale l'aspetto di gran lunga prevalente risulta quello del finanziamento dell'opera pubblica, fatto questo che deve essere valutato in relazione alle norme ed ai principi che regolano sia la realizzazione delle opere pubbliche che il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

11) resta nella responsabilità degli amministratori dell'Ente il compimento delle valutazioni richiamate sopra nell'ambito della decisione delle scelte di loro competenza.

L'operazione di leasing immobiliare in costruendo conclusa dal Comune di Volpiano

Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta in sede istruttoria dal Comune di Volpiano, risulta che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22 marzo 2010, l'Ente ha deliberato di procedere con l'operazione del leasing immobiliare in costruendo.

Successivamente, la Giunta comunale ha approvato il nuovo progetto preliminare per "lavori di realizzazione pista di atletica presso il campo sportivo di via San Grato-intervento di

completamento” per una spesa complessiva di 800.000,00 IVA compresa (Deliberazione n. 130 del 24 giugno 2010).

Con Determinazione n. 425 del 30 luglio 2010, disposta dal responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio è stato approvato di appaltare i lavori di “Realizzazione pista di atletica presso il Campo Sportivo di via San Grato –intervento di completamento”, con il sistema della procedura aperta, mediante aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Con Determinazione n. 509 del 30 settembre 2010, disposta dal responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, sono stati aggiudicati i lavori.

Dall’esame della documentazione trasmessa risulta il parere non favorevole del Responsabile del Settore Servizi Finanziari alla Deliberazione di G.C. n. 130 del 24 giugno 2010 in ordine all’approvazione dell’utilizzo del leasing in costruendo per i lavori di completamento della pista di atletica, sulla base delle seguenti motivazioni:

- relativamente all’aspetto della copertura finanziaria dell’onere annuo che deriverebbe dall’attivazione del leasing, “si precisa che allo stato attuale e con la vigente normativa in materia di finanza pubblica non appare possibile reperire dal prossimo esercizio finanziario e per le successive 19 annualità i fondi necessari per far fronte a tale spesa”;
- relativamente alla convenienza economica del leasing, si evidenzia che “gli elementi esposti non permettono di valutare se il costo dell’operazione sarà più o meno oneroso rispetto ad un mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti”.

Dalla lettura della Deliberazione G.C. n. 130 del 24 giugno 2010, si desume che è intendimento dell’Amministrazione comunale, al fine di reperire i fondi necessari al pagamento della rata annua di leasing, di procedere, nel corso dell’esercizio finanziario 2010, all’estinzione anticipata di mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, tali da garantire la corrispondente riduzione della rata annua necessaria a coprire quella del leasing.

Nella Determinazione n. 509 del 30 settembre 2010 è stato segnalato che la scelta di procedere all’operazione di leasing è stata fatta in quanto, in base alla vigente normativa, qualora l’opera fosse stata finanziata con mutuo o utilizzando l’avanzo di amministrazione derivante dal conto di bilancio 2009, l’Ente sarebbe andato incontro allo sforamento

dell'obiettivo programmatico relativo al Patto di stabilità interno. Il metodo di calcolo della cosiddetta "competenza mista" avrebbe determinato uno squilibrio tra le somme pagate e le somme incassate, in quanto le fonti di investimento finanziate con l'assunzione di mutuo o con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vengono considerate tra le entrate utili ai fini del Patto.

Inoltre, poiché nell'ambito delle vigenti sanzioni conseguenti allo sfioramento del Patto di stabilità è previsto il taglio dei contributi ordinari dello Stato, l'Ente ha effettuato la seguente comparazione: l'assunzione di un mutuo a tasso fisso con la Cassa Depositi e Prestiti per la durata di 20 anni prevede una rata annua di circa euro 60.400,00 mentre il canone di leasing calcolato per una durata di 20 anni in base allo spread offerto dalla ditta aggiudicataria porta ad una rata di circa euro 68.160,00, con un aggravio di spesa annua di circa 7.760,00 euro. "Tuttavia, quale contraltare a tale maggiore spesa, occorre peraltro considerare la riduzione del contributo ordinario che l'Ente subirebbe sfiorando l'obiettivo programmatico ai fini del Patto di stabilità, ragionevolmente ipotizzabile in euro 800.000,00 pari all'entità dell'investimento previsto. Tale riduzione, riparametrata sui 20 anni di durata del finanziamento determinerebbe una minore entrata di circa euro 40.000,00 annui, quindi con un differenziale negativo netto, facendo ricorso al mutuo ordinario, di circa euro 28.000,00 annui". Inoltre, si fa presente che, mentre la riduzione del trasferimento ordinario avverrebbe a carico di un'unica annualità, l'aggravio di spesa per canone impatterebbe in un periodo di 20 anni.

Peraltro, nella medesima Determinazione si considera che "non è possibile quantificare puntualmente la spesa necessaria al pagamento della rata annuale di leasing da porre a carico dei bilanci futuri, in quanto solo dopo l'esecuzione dei lavori ed a collaudo avvenuto, si avrà conoscenza delle condizioni finanziarie proposte dall'aggiudicatario e di conseguenza dell'importo complessivo che l'Ente dovrà prevedere nei bilanci successivi quale rata annua di leasing", e, a tal proposito, viene effettuata una proiezione finanziaria.

La valutazione dell'operazione di leasing immobiliare in costruendo conclusa dal Comune di Volpiano

Come già evidenziato, la circostanza che l'operazione di leasing immobiliare in costruendo sia già stata deliberata non esime questa Sezione di Controllo dall'analisi della stessa, al fine di

segnalare all'Amministrazione comunale eventuali criticità, così che quest'ultima possa adottare misure correttive, ove possibili, e, comunque, tener conto dei rilievi nell'ambito delle attività future.

In particolare, con riferimento ai punti 7) e 9) suindicati nella presente delibera, relativi, da un lato, alla necessaria valutazione dello strumento più vantaggioso per la realizzazione dell'opera pubblica, dall'altro lato, alla necessaria osservanza dei vincoli discendenti dal rispetto del Patto di Stabilità, si formulano le seguenti osservazioni.

Innanzitutto, la valutazione dello strumento di finanziamento di un'opera pubblica che sia il più vantaggioso dal punto di vista economico e finanziario deve precedere la verifica dell'impatto dello stesso sui vincoli inerenti il Patto di Stabilità.

In altre parole, in una valutazione comparativa dell'economicità dello strumento di finanziamento, non devono essere conteggiati gli eventuali importi in termini di riduzione dei trasferimenti statali per il mancato rispetto del Patto di Stabilità.

Pertanto, nel caso specifico, l'Ente avrebbe dovuto valutare a monte, comparativamente, lo strumento più vantaggioso tra leasing immobiliare in costruendo, mutuo ed applicazione dell'avanzo di amministrazione, e, solo successivamente, verificare di poter rispettare il Patto di stabilità con l'adozione dello strumento più vantaggioso.

In caso contrario, stante l'inderogabilità dei vincoli derivanti dal rispetto del Patto di Stabilità per il necessario collegamento della finanza locale nel quadro più ampio "macroeconomico" di tutta la finanza pubblica allargata, spetta all'Ente riconsiderare l'opportunità della decisione di realizzare l'opera ed eventualmente riprogrammare la stessa alla luce dell'effettiva necessità ed urgenza della medesima, anche in relazione alle esigenze essenziali della collettività.

Si ricorda che, ai sensi del principio contabile n. 1 punto 42, ogni Ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento, sulla base di priorità di intervento, tramite un'analisi dei fabbisogni finanziari generati in termini di quantità, qualità e tempistica delle fonti.

Nell'attività di programmazione economico-finanziaria degli investimenti, deve rientrare necessariamente l'analisi dei flussi futuri dei pagamenti, allo scopo di non alterare gli equilibri di bilancio.

In quest'ottica, lo strumento del leasing, così com'è congegnato, non permette, se non dopo il collaudo dell'opera, di quantificare esattamente gli oneri finanziari che saranno a carico del Comune; esso, presenta, quindi, un margine di "rischio", di cui l'Ente deve tener conto ai fini dei futuri equilibri di bilancio.

Pertanto, il ricorso allo strumento del leasing immobiliare in costruendo va attentamente ponderato in alternativa rispetto ad altre modalità di finanziamento delle opere pubbliche, che consentano di quantificare *ab origine* con esattezza l'ammontare degli oneri finanziari a carico dell'Ente.

Questa Corte prende atto delle motivazioni, emerse in sede istruttoria, che hanno indotto l'Amministrazione comunale a dar corso alla realizzazione dell'opera pubblica in questione: esse rientrano nell'ambito della potestà decisoria discrezionale dell'Amministrazione comunale, potestà a cui si correla, tuttavia, la responsabilità delle conseguenze, in termini di gestione finanziaria ed equilibri di bilancio, che discendono dalle scelte amministrative effettuate, come sopra messo in luce al punto 11) di questa delibera.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Regione Piemonte,

- **segnala** che l'operazione di leasing immobiliare in costruendo conclusa dal Comune di Volpiano (TO) presenta i profili di criticità messi in luce nella motivazione;
- **invita** l'Amministrazione comunale ad adottare misure correttive, ove possibile, e, in ogni caso ad adottare ogni misura atta a garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento agli oneri finanziari conseguenti all'operazione di leasing immobiliare in questione, nel rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità interno, su cui questa Sezione monitorerà;
- **invita** l'Amministrazione comunale a tener conto dei rilievi, effettuati da questa Corte in relazione alla fattispecie di leasing immobiliare in costruendo, nella futura attività amministrativa e contrattuale dell'Ente.

Dispone che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale, al Sindaco, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Volpiano (TO).

Così deliberato in Torino nella Camera di consiglio del 24 novembre 2010.

Il Referendario Relatore

F.to Dott.ssa Alessandra OLESSINA

Il Presidente f.f.

F.to Dott. Gianfranco BATTELLI

Depositato in Segreteria il 26 novembre 2010

Per il Dirigente

(Dott. Gregorio VALENTINI)

F.to Dott. Guido CURRE